



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**N. 26 del 31/05/2022**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **19:05**, nella sala consiliare di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **straordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. Pierluigi Marcolin e con la partecipazione del Segretario Avv. Giuseppe Sparacio.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	GIACOMELLO PIER LUIGI	X		10	BALLAN CHIARA	X	
2	MARCOLIN PIERLUIGI	X		11	BIANCO PIERANGELO	X	
3	PILOTTO EDOARDO	X		12	DOVIGO FRANCESCA	X	
4	FLORIO FEDERICA	X		13	GASPARI GIUSEPPE	X	
5	DOLIMAN PAOLA	X		14	DANI EMANUELE	X	
6	CARRARO PAOLO	X		15	BONATO EDOARDO	X	
7	LORO BENEDETTA	X		16	CIMAN ERICA	X	
8	ZAMPIERI SIMONE	X		17	MIRANDOLA FLAVIO		X
9	VIGOLO FAUSTO	X					

Presenti: 16 Assenti: 1

Sono presenti gli Assessori: Renato Randon, Alberto Bellieni, Roberta Fipaldini e Andrea Castiello.

Il Presidente chiama all'Ufficio di scrutatore i Sig.ri: DOLIMAN PAOLA, ZAMPIERI SIMONE, DANI EMANUELE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e al Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e dei suoi organi, invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente

### OGGETTO:

PRESA D'ATTO PEF PLURIENNALE 2022-2025 ED APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'articolo 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Roberta Fipaldini

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Preso atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Rilevato che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022- 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Visto che

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.13 del 21 gennaio 2014 sono stati individuati i bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale;
- la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Vicenza" (di cui il Comune di Lonigo fa parte) afferente il servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta fra gli enti partecipanti ed acquisita al Protocollo N.0093196/2018 del 20/06/2018 del Comune di Vicenza.

Vista la comunicazione del 04/11/2021 con il quale il Consiglio di Bacino ha comunicato la propria progressiva operatività in materia di Ente Territorialmente Competente e ha richiesto la documentazione necessaria ai fini della validazione del PEF 2022;

Dato atto che il Consiglio di Bacino in data 25/05/2022 con comunicazione prot. 14617 ha trasmesso la deliberazione con cui ha provveduto alla validazione del Piano Finanziario del Comune di Lonigo (allegato A), il prospetto di PEF pluriennale, (allegato B), unitamente alla relazione accompagnatoria (allegato C), quali parti integranti e sostanziali della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € **1.496.611**, ma che, a tale importo, occorre detrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di € 25.856, che porta ad un importo da attribuire agli utenti di € **1.470.755**;

Tenuto conto che:

- ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, come previsto dall'art. 1 comma 651 della legge 147/2013 secondo il quale "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)

indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- le tariffe sono differenziate sulla base delle categorie con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche e le tariffe vengono determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, secondo la classificazione prevista dal D.P.R. 158/1999 e approvata con regolamento comunale;

Considerato che, coerentemente con quanto prescritto all'art. 4 del D.P.R. 158/1999, "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto, inoltre, di dover utilizzare coefficienti Kb, Kc e Kd (di produttività e di adattamento) indicati dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, tali da impattare al minimo sulle singole categorie;

Dato atto che si è ritenuto di fissare per le utenze domestiche i coefficienti Kb minimi per tutte le categorie tranne che per la prima, per la quale è stato utilizzato il coefficiente medio; per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti Kc e Kd di cui al citato D.P.R. 158/1999 in misura diversa rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare, questa scelta viene fatta per agevolare i nuclei familiari più numerosi e le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/1999, subiscono comunque gli aumenti maggiori. Questa scelta è in linea con i criteri adottati negli anni precedenti in regime di TARSU e TARES considerati equilibrati al fine di contenere gli aumenti di tariffa;

Dato atto che la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata (seguendo le linee guida del Dipartimento delle Finanze) in proporzione ai quantitativi di rifiuti attribuibili alle utenze domestiche non domestiche: per le utenze non domestiche si è effettuata la stima sulla base dei coefficienti di produzione di rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999, e per differenza rispetto al totale dei rifiuti previsti nel piano finanziario è stata stimata la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "D" della presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Tenuto conto del comma 660, della legge n. 147 del 2013, che introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare "ulteriori riduzioni ed esenzioni" rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659), definite "riduzioni atipiche" e che la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Considerato che il regolamento comunale prevede agevolazioni che comportano un minor gettito stimano pari ad € 8.000 ;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato mediante risorse di bilancio, rispettando il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato, inoltre, che

- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. dl "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
- all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che "a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;
- l'art. 3, co. 5-quinquies indicando che gli enti "possono" (e non "devono") provvedere entro il termine al 30 aprile, ovvero per l'anno in corso il termine ultimo per approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva resta quello indicato all'art 3, co. 5-sexiesdecies che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto, inoltre, di determinare, per l'anno 2022, le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2022:

- prima rata 29 di luglio – seconda rata 02 dicembre 2022;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della Commissione consiliare competente del 26.05.2022;

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 26.05.2022, allegato alla presente, di cui forma parte integrante;

Dibattito:

Il Presidente cede la parola all'Assessore Bellieni, che interviene come da registrazione.

Il Presidente cede la parola alla Capogruppo Dovigo, che interviene come da registrazione.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Bellieni, che interviene per una breve replica come da registrazione.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Dani, che interviene come da registrazione.

Interviene l'Assessore Bellieni per una breve replica.

Il Presidente cede la parola alla Consigliere Ciman, che interviene come da registrazione.

Interviene l'Assessore Bellieni per una breve replica.

Non essendoci ulteriori interventi il Presidente pone ai voti la proposta con il seguente esito.

Dopo di che,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Sentiti gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in quanto stante la necessità di darne attuazione;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto l'articolo 42, comma 2, lett. f) del D.lgs. 267/2000;

Con voti n. 11 favorevoli e n. 5 astenuti (Dovigo, Ciman, Dani, Bonato e Gaspari), su n. 16 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2- di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2022 (allegati A, B e C) per la determinazione delle tariffe TARI 2022;



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

- 3- di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad euro 1.496.611 e che, a seguito delle detrazioni ammesse, l'importo da considerare per la determinazione delle tariffe TARI corrisponde a euro 1.470.755;
- 4- di approvare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2022, come risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato "D" al presente atto:

	A) UtENZE domestiche	Quota fissa	Quota variabile per utenza
n.	Nucleo familiare	(€/mq)	(€/anno)
1	componente	<b>0,262</b>	<b>68,282</b>
2	componenti	<b>0,307</b>	<b>119,494</b>
3	componenti	<b>0,343</b>	<b>153,635</b>
4	componenti	<b>0,373</b>	<b>187,777</b>
5	componenti	<b>0,402</b>	<b>247,524</b>
6	o più componenti	<b>0,425</b>	<b>290,200</b>
	Abitazioni a disposizione	<b>0,262</b>	<b>51,212</b>

cat.	B) UtENZE non domestiche	Quota fissa	Quota variabile per utenza	TOTALE
		(€/mq)	(€/mq)	(€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,235</b>	<b>0,628</b>	<b>0,862</b>
2	Cinematografi e teatri	<b>0,252</b>	<b>0,670</b>	<b>0,922</b>
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<b>0,326</b>	<b>0,871</b>	<b>1,196</b>
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<b>0,452</b>	<b>1,196</b>	<b>1,647</b>
5	Stabilimenti balneari	<b>0,375</b>	<b>0,999</b>	<b>1,374</b>
6	Esposizioni, autosaloni	<b>0,199</b>	<b>0,673</b>	<b>0,873</b>
7	Alberghi con ristorante	<b>0,704</b>	<b>1,884</b>	<b>2,588</b>
8	Alberghi senza ristorante	<b>0,557</b>	<b>1,485</b>	<b>2,042</b>
8a	Unità immobiliari, catastalmente censite nel gruppo A, ove viene svolta una qualsiasi attività di tipo ricettivo ad uso turistico	<b>0,516</b>	<b>0,819</b>	<b>1,335</b>
9	Case di cura e riposo	<b>0,587</b>	<b>1,569</b>	<b>2,155</b>
10	Ospedali	<b>0,628</b>	<b>1,686</b>	<b>2,313</b>
11	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,760</b>	<b>2,382</b>	<b>3,142</b>
12	Banche ed istituti di credito	<b>0,358</b>	<b>1,107</b>	<b>1,465</b>
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<b>0,704</b>	<b>2,210</b>	<b>2,914</b>
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>1,056</b>	<b>2,828</b>	<b>3,884</b>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<b>0,487</b>	<b>1,303</b>	<b>1,790</b>
16	Banchi di mercato beni durevoli	<b>1,044</b>	<b>2,789</b>	<b>3,834</b>
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<b>0,868</b>	<b>2,319</b>	<b>3,187</b>
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<b>0,604</b>	<b>1,622</b>	<b>2,227</b>
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<b>0,827</b>	<b>2,210</b>	<b>3,037</b>
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,540</b>	<b>1,513</b>	<b>2,052</b>
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,639</b>	<b>1,705</b>	<b>2,344</b>



# CITTÀ DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045  
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243  
e-mail: [sportelloweb@comune.lonigo.vi.it](mailto:sportelloweb@comune.lonigo.vi.it) - indirizzo web: [www.comune.lonigo.vi.it](http://www.comune.lonigo.vi.it)  
indirizzo PEC: [segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it](mailto:segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it)

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<b>2,287</b>	<b>6,116</b>	<b>8,404</b>
23	Mense, birrerie, amburgherie	<b>1,992</b>	<b>5,327</b>	<b>7,319</b>
24	Bar, caffè, pasticceria	<b>1,626</b>	<b>4,344</b>	<b>5,971</b>
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<b>1,185</b>	<b>3,166</b>	<b>4,351</b>
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,217</b>	<b>3,252</b>	<b>4,470</b>
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<b>2,944</b>	<b>7,869</b>	<b>10,814</b>
28	Ipermercati di generi misti	<b>1,607</b>	<b>3,374</b>	<b>4,981</b>
29	Banchi di mercato generi alimentari	<b>4,060</b>	<b>8,177</b>	<b>12,237</b>
30	Discoteche, night club	<b>0,610</b>	<b>1,638</b>	<b>2,248</b>

- 5- di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Vicenza, nella misura del 5%;
- 6- di determinare le scadenze relative alla Tassa Rifiuti 2022 come segue:
  - prima rata 29 di luglio – seconda rata 02 dicembre 2022;
- 7- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 8- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Con separata e successiva palese votazione di n. 11 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Dovigo, Ciman, Dani, Bonato e Gaspari) dei n. 16 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

-----

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Pierluigi Marcolin

*Documento sottoscritto con firma digitale*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Giuseppe Sparacio

*Documento sottoscritto con firma digitale*